



Comune di Decimomannu

Città Metropolitana di Cagliari

I° Settore – Ufficio Attività Produttive

Piazza Municipio, 1 – 09033 Decimomannu (CA)

REGOLAMENTO DEI MERCATI SU AREE PUBBLICHE.

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N° 45 DEL 23.12.2019

Sommario

TITOLO I - OGGETTO E DEFINIZIONI	5
Art. 1 – Oggetto del regolamento	5
Art. 2 – Finalità del regolamento	5
Art. 3 - Normative di riferimento	5
Art. 4 – Definizioni	6
Art. 5 – Compiti degli uffici	7
TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI	7
Art. 6 - Tipologie di mercato	7
Art. 7 - Istituzione di un mercato	8
Art. 8 - Modificazione e soppressione dei mercati	8
Art. 9 – Spostamento temporaneo del mercato	9
Art. 10 – Specializzazione merceologica dei mercati	9
Art. 11 – Trasferimento dei mercati e modifica con riassegnazione dei posteggi	9
Art. 12 - Presentazione DUA	9
Art. 13 – Disposizioni generali sulla procedura SUAP	10
Art. 14 - Obbligo di esibire i documenti abilitativi	10
TITOLO III - MERCATO SETTIMANALE CON POSTEGGI	10
Art.15 - Criteri generali per l'assegnazione dei posteggi	10
Art. 16 – Iter amministrativo per l'esercizio dell'attività	12
Art. 17 – Durata e rinnovo delle concessioni	12
Art. 18 – Svolgimento del mercato	13
Art. 19 - Atti predisposti dal Comune	13
Art. 20 - Criteri assegnazione posteggi liberi	14
Art. 21 - Miglioria e scambio	15
Art. 22 – Gestione presenze ed assenze dei concessionari del posteggio	15
Art. 23 – Gestione del registro delle presenze maturate	15
Art. 24 – Subingresso e reintestazione	16
Art. 25 - Decadenza	17

Art. 26 – Prescrizioni	17
Art. 27 - Dimensioni, forma e delimitazione dei posteggi	18
Art. 28 – Attrezzature e veicoli	18
Art. 29 – Requisiti igienico-sanitari	19
Art. 30 – Norme comportamentali	19
TITOLO IV – DISPOSIZIONI GENERALI	20
Art. 31 - Prescrizioni specifiche	20
Art. 32 - Assenze	20
Art. 33 – Norme igienico-sanitarie e di sicurezza	21
Art. 34 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico	21
Art. 35 – Sanzioni	22
Art. 36 – Norma di rinvio	22
Art. 37 – Entrata in vigore	22

TITOLO I – OGGETTO E DEFINIZIONE

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dell'attività del commercio al dettaglio svolto sulle aree pubbliche nell'ambito del territorio del Comune di Decimomannu, in riferimento a quanto disposto dal Decreto Legislativo n° 114 del 31 marzo 1998 ed in ossequio ai criteri generali dettati dalla Regione Autonoma della Sardegna: Legge Regionale n° 5 del 18 maggio 2006, come modificata dalla Legge Regionale n° 17 del 6 dicembre 2006, Deliberazione della Giunta Regionale n° 53/15 del 20.12.2006 e Deliberazione della Giunta Regionale n° 15/15 del 19.04.2007, sentite, qualora previsto, le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello locale e regionale.

I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente Regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia. Per tutto quanto non espressamente previsto nel Regolamento si rimanda alle relative disposizioni vigenti.

Articolo 2 – Finalità del regolamento

Il presente Regolamento in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità per lo sviluppo del commercio su aree pubbliche con particolare riguardo al miglioramento e riqualificazione delle aree mercatali, attraverso:

- a) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare dei mercati, nell'interesse dei cittadini in modo integrato con le attività di commercio in sede fissa al fine di qualificare e valorizzare complessivamente l'offerta commerciale del territorio;
- b) L'attenzione al servizio ai cittadini attraverso i mercati su aree pubbliche in quanto spesso bilanciano la chiusura degli esercizi di vicinato e l'assenza dei prodotti di filiera spesso non presenti nella grande distribuzione;
- c) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
- d) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- e) Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita;
- f) La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, mediante la promozione del territorio e delle risorse comunali;
- g) La tutela del decoro e la promozione della qualità;
- h) Il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive e la promozione delle produzioni tipiche locali e regionali;
- i) La valorizzazione di chi è già titolare di una licenza e ha più esperienza (anzianità) nel rispetto dei principi sanciti dalle normative vigenti in materia.

Articolo 3 - Normative di riferimento

Il commercio su area pubblica è disciplinato nelle seguenti disposizioni:

- la Legge Regionale Sardegna n. 5 del 18.05.2006 e ss.mm.ii. regolante la "disciplina generale delle attività commerciali";
- la Deliberazione della G.R. Sardegna n. 15/15 del 19.4.2007 e ss.mm.ii relativa ai "criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche";
- la Legge regionale n. 24 del 20.10.2016 e ss.mm.ii. e relative Direttive;

Sono quindi fonti normative, le direttive comunitarie, le leggi dello stato, le leggi regionali, i provvedimenti e regolamenti comunali specifici in materia di commercio, di urbanistica, sanitaria, di sicurezza, dei tributi locali, di viabilità, di polizia urbana, in quanto applicabili.

Gli atti predisposti dal Comune in materia di commercio su aree pubbliche devono essere adottati nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 15 comma 16 della Legge, delle disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, e delle norme sull'esercizio del commercio su aree pubbliche, sia a posto fisso che in forma itinerante nonché nel rispetto delle presenti direttive regionali.

2. Negli atti di cui al precedente comma, i Comuni adottano una congrua riserva, sia per i posteggi dati in concessione sia per i posteggi liberi, comunque non inferiore alla percentuale del 30% degli spazi disponibili, al fine di favorire la vendita dei prodotti da parte degli imprenditori agricoli, di cui al comma 5, dell'art. 2.

3. Le aree pubbliche destinate al commercio ambulante non possono essere individuate all'interno del limite dei 100 metri di tutela dei beni paesaggistici.

Articolo 4 – Definizioni

1. In conformità alle norme di legge vigenti e per l'ambito di applicazione del presente regolamento vengono riportate le seguenti definizioni:

a) **“Commercio su aree pubbliche”**: le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità attrezzate o meno, coperte o scoperte;

b) **“Aree pubbliche”**: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

c) **“Posteggio”**: la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

d) **“Mercato”** l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione dei pubblici servizi;

e) **“Mercato straordinario”**: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;

f) **“Mercato di nuova istituzione”**: l'istituzione ex novo di una nuova area con assegnazione ex novo di posteggi;

g) **“Presenze in un mercato”** numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

h) **“Presenze effettive in un mercato”**: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nel mercato;

i) **“Posteggio libero”** il posteggio all'interno di un mercato che sia esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell'agroalimentare, o che per loro natura abbiano carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante;

l) **“Posteggio disponibile”** il posteggio all'interno di un mercato non ancora assegnato o non occupato dal titolare all'ora stabilita e quindi disponibile per l'assegnazione giornaliera agli spuntisti;

m) **“Spunta”**: l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi.

n) **“Spuntista”**: l'operatore in possesso di abilitazione al commercio su aree pubbliche che concorre ad occupare, occasionalmente, un posteggio non occupato dal concessionario o privo di titolare;

o) **“Miglioria”**: la possibilità per un operatore già in possesso di concessione per l'esercizio dell'attività commerciale su un posteggio di un mercato, di scegliere un altro posteggio non assegnato;

- p) **“Scambio”**: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in un mercato di cedere vicendevolmente il posteggio;
- q) **“Settore merceologico”**: la tipologia di prodotto messo in vendita dall'operatore limitatamente alla discriminante fra alimentare e non alimentare;

Articolo 5 – Compiti degli uffici

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, spetta all'Amministrazione comunale che la esercita direttamente tramite i propri uffici o nelle altre forme previste dall'ordinamento, assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza
2. La gestione, il rilascio e la revoca dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico all'interno dei mercati è di competenza dell'ufficio Attività produttive. Il rilascio del titolo abilitativo è di competenza del SUAPE.
3. Il controllo delle attività di commercio sulle aree pubbliche, sui pagamenti, sulle presenze effettive, nonché le funzioni di polizia amministrativa sui mercati, competono al Servizio Polizia Locale, che assicura l'espletamento delle attività di vigilanza.
4. Al fine di garantire continuità nell'attività di gestione e controllo dei mercati, il Responsabile della Polizia Locale assicura la presenza di idoneo personale che trasmette regolarmente al Responsabile dell'Ufficio Attività produttive tutti i dati e gli accertamenti relativi all'attività di controllo di cui al presente Regolamento per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

TITOLO II -DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 6 - Tipologie di mercato

- 1) I mercati sono distinti in:
 - a) “Mercato settimanale” nel quale operano esercenti delle categorie merceologiche alimentari e non alimentari e gli imprenditori agricoli, con frequenza settimanale;
 - b) “Mercato giornaliero” nel quale operano esercenti delle categorie merceologiche alimentari e non alimentari e gli imprenditori agricoli, con frequenza giornaliera e per periodo di tempo limitato;
- 2) La definizione delle aree di mercato deve tenere conto:
 - a) delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, attesa la validità decennale del posteggio;
 - b) delle norme in materia di viabilità;
 - c) delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
 - d) delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario;
 - e) della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
 - f) di altro motivo di pubblico interesse.
3. Per i mercati (di nuova istituzione) non specializzati devono essere previste due zone distinte, di cui una riservata ai venditori di alimentari e agli imprenditori agricoli e l'altra ai venditori di non alimentari.
4. Apposite aree di mercato in una percentuale comunque non inferiore al 30% degli stalli complessivi di ogni mercato devono essere riservate agli imprenditori agricoli ovvero chi esercita una fra le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, da assegnare previo bando pubblico. Avranno la precedenza gli imprenditori agricoli associati.

Articolo 7 - Istituzione di un mercato

1. Il Comune può determinare l'istituzione di nuovi mercati, ivi compresi quelli destinati a merceologie esclusive, nel rispetto dell'art. 8 e dell'art. 15 comma 13 della L.R. 5/2006.
2. L'istituzione di un mercato è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. Nella deliberazione devono essere indicati:
 - a. L'ubicazione del mercato e la sua periodicità;
 - b. l'organico dei posteggi;
 - c. Il numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti;
 - d. le vie di transito e/o parcheggi,
 - e. Le attrezzature pubbliche, i servizi comunali e le disposizioni di cui al presente articolo.
4. La deliberazione del Consiglio comunale viene trasmessa all'Assessorato regionale competente in materia di commercio.
5. Qualora più soggetti, purché operatori su aree pubbliche, riuniti in consorzio o società consortili, mettano a disposizione del Comune un'area mercatale, essa può essere destinata a tale attività, se compatibile con le destinazioni urbanistiche, ed i soggetti stessi hanno diritto alle rispettive concessioni di posteggio.

Articolo 8 - Modificazione e soppressione dei mercati

1. Il trasferimento di un mercato nell'ambito del territorio comunale, la modifica della composizione dell'organico, la diminuzione del numero dei posteggi, la diminuzione della periodicità nonché la variazione del giorno in cui si effettua il mercato, sono deliberati dal Consiglio Comunale con le stesse modalità previste per l'istituzione di nuovi mercati.
Per l'ampliamento ed il mutamento della periodicità, nel senso di aumento di frequenza dei giorni di mercato, di mercati esistenti, si applicano le stesse norme previste per la istituzione di nuovi mercati.
2. La soppressione di un mercato è disposta con deliberazione di Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni di categoria e le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
 - b) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli spuntisti, per sei mesi;
 - c) relativamente a posteggi resisi disponibili, in presenza di esigenze di viabilità, sicurezza, igiene e sanità o di generale riordino delle aree coinvolte.
3. Lo spostamento occasionale del giorno di mercato derivante da esigenze di preminente interesse pubblico viene stabilito con ordinanza del Sindaco, dandone avviso alle associazioni di categoria e agli operatori con congruo anticipo tramite pubblicazione sul sito web del Comune. Con le stesse modalità potranno essere introdotte modifiche occasionali nella durata, localizzazione, numero e dimensioni dei posteggi.
4. Nell'ipotesi in cui il mercato cada in una giornata festiva, la sua edizione potrà essere anticipata al giorno lavorativo immediatamente precedente o posticipata al giorno immediatamente successivo o svolta nella stessa giornata festiva, mediante Ordinanza del Sindaco, a seguito di richiesta firmata da almeno il 50% degli operatori titolari e protocollata almeno 15 giorni prima.
5. Le Deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere trasmesse all'Assessorato Regionale competente in materia di commercio.

Articolo 9 - Spostamento temporaneo del mercato

Nei casi di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, previa consultazione delle Associazioni degli operatori, l'area mercatale, può essere temporaneamente spostata in apposite aree alternative individuate dalla Giunta Municipale;

in tali circostanze i posteggi saranno assegnati in base alla graduatoria dei titolari di posteggio assicurando agli stessi assegnatari un posteggio.

Articolo 10 - Specializzazione merceologica dei mercati.

1. In applicazione delle norme di leggi vigenti, il Comune può definire le specializzazioni tipologiche dei mercati tramite apposito atto deliberativo e individua le zone riservate rispettivamente al settore merceologico alimentare e non alimentare.

2. Devono essere assegnati agli imprenditori agricoli ovvero chi esercita una fra le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse un numero di posteggi non inferiore al 30% di quelli complessivi. Avranno la precedenza gli imprenditori agricoli associati.

3. Il Comune può fissare prescrizioni e stabilire specializzazioni merceologiche al fine di valorizzare le tradizioni ed i prodotti locali e regionali.

4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, gli uffici competenti adottano tutti gli opportuni provvedimenti per la verifica della sussistenza dei requisiti di tipologia della merce e dei relativi livelli qualitativi ai fini dell'ammissione degli operatori alle procedure di assegnazione dei posteggi secondo le modalità di cui agli articoli seguenti, con facoltà di esclusione in difetto o di revoca della concessione rilasciata.

Articolo 11 – Trasferimento dei mercati e modifica con riassegnazione dei posteggi

1. Il trasferimento di mercato nell'ambito del territorio comunale è deliberato dal Consiglio Comunale, con le stesse modalità previste per l'istituzione di nuovi mercati, salvo il caso di cui all'art.9.

2. L'Amministrazione Comunale può disporre il trasferimento definitivo o provvisorio di un mercato, quando ciò sia reso necessario per la tutela dell'interesse pubblico, in qualsiasi momento. In caso di trasferimento del mercato in altra sede si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari.

3. I posteggi sono riassegnati secondo il criterio dell'anzianità di esercizio nel mercato, dello stesso soggetto giuridico eventualmente cumulato con il dante causa. A parità di anzianità di esercizio nel mercato, si procederà secondo l'anzianità di iscrizione al Registro Imprese per il commercio su area pubblica e infine sorteggio.

Articolo 12 – Presentazione della DUA

1. L'esercizio dell'attività di cui ai precedenti articoli è soggetto alla presentazione della DUA, dichiarazione unica autocertificativa ai sensi della L.R. 24/2016, da parte di persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite secondo le norme vigenti, oppure cooperative.

2. In caso di assegnazione a seguito di bando pubblico dovrà essere presentata la DUA allegando la preventiva concessione del posteggio. In caso di presentazione di DUA per subingresso o per variazione del posteggio il settore competente unitamente alla ricevuta definitiva rilascerà la concessione del posteggio.

3. Ai fini della presentazione della DUA si richiamano integralmente le disposizioni dettate dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

4. Per l'esercizio del commercio su area pubblica è necessario, qualora previsto dalla normativa vigente, essere in possesso del D.U.R.C. (dichiarazione unica di regolarità contributiva) in caso di azienda con personale dipendente o di azienda individuale con collaboratori familiari, oppure del certificato (o attestazione) di regolarità contributiva, in caso di azienda individuale che non si avvalga di personale dipendente o di collaboratori familiari. L'Ufficio Attività Produttive procederà

all'acquisizione del D.U.R.C. o del certificato (o attestazione) di regolarità contributiva direttamente presso l'INPS o l'INAIL.

5. La DUA per l'esercizio dell'attività abilita anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

6. La DUA per l'esercizio della vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare è in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare dalla DUA stessa.

7. L'esercizio del commercio di prodotti alimentari sulle aree pubbliche è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della salute con apposita ordinanza.

8. La vigilanza sulla conformità igienico sanitaria dell'area mercatale e delle singole attività è demandata all'ASL competente per territorio.

Articolo 13 – Disposizioni generali sulla procedura di rilascio delle concessioni.

1. Il commercio sulle aree pubbliche si svolge previo rilascio delle relative concessioni di suolo pubblico, nel rispetto delle procedure e dei termini stabiliti dagli articoli seguenti.

2. La DUA per l'esercizio dell'attività è presentata al SUAPE in modalità telematica ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 e della L.R. 24/2016, pena non ricevibilità ed inefficacia della stessa.

3. La modulistica deve essere conforme ai modelli individuati dalla normativa regionale.

La DUA al fine di produrre effetti abilitativi deve essere completa di tutti i dati ed elementi utili alle verifiche istruttorie.

4. La concessione del posteggio è rilasciata dal competente Ufficio Attività Produttive.

Articolo 14 - Obbligo di esibire i documenti abilitativi

1. E' fatto obbligo a tutti gli operatori di esibire la concessione del suolo pubblico e la ricevuta rilasciata dal SUAPE e/o altra documentazione valida per le verifiche di competenza richieste dagli organi di vigilanza.

2. Gli uffici della Polizia Locale e delle Attività Produttive verificano annualmente la sussistenza dei requisiti dei titolari di concessione o autorizzazione su aree pubbliche.

TITOLO III -MERCATO SETTIMANALE CON POSTEGGI

Articolo 15 - Criteri generali per l'assegnazione dei posteggi

1. La concessione del suolo pubblico viene rilasciata dall'ufficio Attività Produttive competente per materia previa verifica della Polizia Locale ed è procedimento separato dalla presentazione della DUA nel SUAPE, solo previa verifica di assenza di morosità per Tassa Occupazione di Suolo Pubblico, salvo piano di rientro di morosità in corso, che dovrà essere autocertificata dal richiedente e verificata, prima del rilascio presso il competente Servizio Tributi o il concessionario della riscossione.

2. La concessione dei posteggi ha validità decennale.

3. L'assegnazione dei posteggi disponibili deve avvenire mediante bando di gara.

4. Agli imprenditori agricoli ovvero chi esercita una fra le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, è riservato, previa procedura di gara in caso di istituzione di nuovo mercato, un numero di posteggi non inferiore al 30% dei posteggi totali di ogni singolo mercato di nuova istituzione e il 30% dei posteggi disponibili nei mercati già esistenti.

5. Le assegnazioni sono fatte, a conclusione dell'esperimento della procedure di gara di cui al precedente comma in base a graduatoria delle domande **secondo i seguenti criteri di priorità:**

- a) maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune;
- b) richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori;
- c) richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di una autorizzazione all'esercizio al commercio su aree pubbliche;
- d) **In ulteriore subordine progressivo:**
 - presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap;
 - numero familiari a carico;
 - anzianità del richiedente;
 - anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa;
 - anzianità della iscrizione al registro delle imprese;

6. Per i posteggi per i quali è stata effettuata rinuncia, verranno assegnati agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria.

7. **Nei mercati di nuova istituzione** le assegnazioni dei posteggi sono fatte, a conclusione dell'esperimento della procedura di gara, in base alla graduatoria delle domande secondo i predetti criteri di priorità, in attuazione delle disposizioni vigenti in materia:

8. Le assegnazioni dei posteggi sono fatte nei seguenti termini:
- per le nuove disponibilità, entro sessanta giorni dal momento in cui uno o più posteggi siano stati istituiti o siano tornati nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale e non vi sia una graduatoria in corso di validità per la riassegnazione dello stesso;
 - in caso di posteggi che risultassero vacanti a causa di un numero di partecipanti al bando inferiore alla disponibilità, con cadenza almeno biennale.

9. Il bando comunale deve contenere:

- 1.-l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio;
- 2.-l'elenco dei posteggi riservati ai produttori agricoli;
- 3.-l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, per l'individuazione delle quali si deve fare riferimento a quelle già esistenti, inserendo, tramite bando, specializzazioni merceologiche che favoriscano la pluralità dell'offerta al consumatore. Nel caso di affidamento di posteggio per specializzazione merceologica, il vincitore è tenuto tassativamente a rispettare, pena la decadenza del titolo abilitativo, la specializzazione merceologica attribuita al posteggio medesimo;
- 4.-il termine entro il quale il Comune redigere le graduatorie.

10. L'accertamento delle presenze dichiarate in sede di istanza avverrà mediante consultazione delle graduatorie delle presenze maturate nel mercato e annualmente predisposte dalla Polizia Locale.

11. Ogni presenza maturata ha valore rispetto ad una sola autorizzazione, ed in caso di cessione d'azienda viene trasferita al soggetto subentrante.

12. La graduatoria ha validità per cinque anni dalla sua approvazione con apposita determinazione del Responsabile ufficio Attività produttive.

13. Durante tale periodo, ogni posteggio reso disponibile verrà assegnato agli operatori che ne abbiano titolo o alle eventuali riserve degli idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria.

14. Per i posteggi per i quali è stata effettuata rinuncia, verranno assegnati agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria.

15. Il Comune può autorizzare lo scambio di posteggi fra operatori nell'ambito dello stesso mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico, può altresì consentire il cambio di posteggio con uno disponibile.

16. In caso di richieste concorrenti verrà applicato il criterio di priorità del maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune.

17. Qualora fossero presenti domande di migrazione, queste saranno accolte con diritto di prelazione rispetto alle nuove assegnazioni. Il posteggio lasciato libero dall'operatore che si sposti in una nuova posizione sarà quindi assegnato seguendo la medesima graduatoria.

18. In caso di mancata assegnazione di posteggi ai produttori agricoli, a causa di un numero di domande inferiore alla disponibilità effettiva, si procederà ad assegnare gli stessi agli operatori del settore alimentare, in ordine di graduatoria.

19. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione decennale ai produttori agricoli è effettuata secondo i criteri stabiliti dal precedente comma 4. Per questa particolare categoria di operatori, il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese è da intendersi con riferimento alla data di iscrizione alla camera di commercio in qualità di coltivatori diretti.

20. È confermata ogni assegnazione di posteggio effettuata precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento con i termini di cui all'art. 17.

21. Fatte salve le assegnazioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, in caso di istituzione di nuovi posteggi o di assegnazione a seguito di cessazione o revoca, nelle more dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica, verrà data priorità ai produttori agricoli fino alla copertura della percentuale dei posti ad essi riservati.

Articolo 16 – Iter amministrativo per l'esercizio dell'attività

Il procedimento amministrativo per l'esercizio dell'attività è gestito dall'ufficio SUAPE del Comune. Per il commercio su posteggi dati in concessione, gli interessati devono presentare la DUA al SUAPE nei termini e nei modi stabiliti da apposito bando pubblico.

A seguito dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica di cui all'art. 12, l'Ufficio Attività Produttive, per effetto di quanto disposto dall'art. 6 della deliberazione di Giunta Regionale n. 15/15 del 19/04/2007 avente ad oggetto: "Legge Regionale 18 maggio 2006 n. 5, Capo II – artt. 14-18. Direttive e criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche", provvede ad emettere un atto espresso di concessione del posteggio.

Successivamente gli interessati potranno presentare la necessaria documentazione all'ufficio SUAPE del Comune, ai sensi della Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24 e della Deliberazione di G.R. n. 11/14 del 28 febbraio 2017 recante direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia.

Il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale, nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono nell'ambito di tutto il territorio nazionale.

Ad ogni operatore non potrà essere concesso più di un posteggio.

Articolo 17 – Durata e rinnovo delle concessioni

La concessione di posteggio ha durata decennale.

Articolo 18 – Svolgimento del mercato

Il mercato settimanale per il commercio al dettaglio di alimentari e non alimentari si svolge ogni giovedì della settimana nella Via Verga, come delimitata da allegata planimetria.

In occasione di manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, il mercato potrà subire spostamenti sulla base delle disposizioni del Sindaco, in accordo con la Polizia Locale.

I posteggi sono delimitati da strisce e numerati. Le dimensioni, per i posteggi esistenti nel mercato attuale, sono quelle indicate nella planimetria allegata.

In caso di istituzione di nuovi posteggi o ridimensionamento di quelli già esistenti, la superficie è stabilito da un minimo di mq 36 a un max di mq 48;

Le dimensioni globali delle aree occupate dai mercati di ogni tipo esclusi i parcheggi, devono essere tali da consentire all'operatore una adeguata esposizione delle merci oggetto dell'attività.

Le corsie di passaggio fra le installazioni degli esercizi dei nuovi mercati non potranno essere inferiore a metri 2,50. La corsia di passaggio per i clienti deve essere lasciata libera da ogni occupazione (scatole, appendiabiti, tappeti ecc.).

I posteggi devono avere una superficie utile tale da poter essere utilizzati anche dagli automezzi attrezzati come punti di vendita.

Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura di almeno m.1,00 e dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature.

L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere situato ad una altezza minima dal suolo di m. 2 misurati nella parte più bassa.

L'accesso all'area del mercato è consentito ai concessionari dalle ore 7.00 alle ore 8.00.

Le operazioni di vendita si svolgono dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

L'accesso all'area del mercato è consentito agli spuntisti alle ore 8.00.

In ogni caso, gli spazi comuni dovranno essere lasciati liberi da ogni veicolo, mezzo o attrezzatura destinati all'attività di vendita entro e non oltre le ore 8.00.

Il posteggio dovrà essere lasciato libero dalle attrezzature e sgombro da rifiuti entro un'ora dalla chiusura delle operazioni di vendita.

In casi particolari, è consentita la realizzazione di mercati straordinari anche domenicali, intesi come edizioni aggiuntive del mercato settimanale, con lo stesso organico delle edizioni ordinarie. In tali casi, verranno conteggiate esclusivamente le presenze degli spuntisti.

I posteggi, per i quali non viene rilasciata concessione, vengono assegnati giornalmente ai venditori occasionali (spuntisti), avendo cura di riservare, eventualmente, n. 1 posteggio ai produttori agricoli.

Durante l'orario di svolgimento del mercato è vietata la circolazione dei veicoli nelle aree ad esso destinate, fatti salvi i mezzi di emergenza e quelli degli assegnatari esclusivamente per carico e scarico entro le ore 8.00.

E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori possono sostare sull'area di mercato, purchè all'interno del posteggio assegnato. Nel caso ciò non sia possibile, dovranno essere posteggiati nei luoghi consentiti.

Alla polizia locale compete la verifica dei pagamenti

Articolo 19 - Atti predisposti dal Comune

1. Gli atti predisposti dal Comune in materia di commercio su aree pubbliche sono adottati nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'articolo 15 comma 16 della legge regionale n. 5/2006 e ss.mm.ii., delle disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, e delle norme sull'esercizio del commercio su aree pubbliche.

2. Negli atti di cui al precedente comma il Consiglio comunale adotta, con l'istituzione di nuovi mercati una congrua riserva, comunque non inferiore al 30% degli stalli, al fine di favorire la vendita dei prodotti da parte degli imprenditori agricoli ovvero chi esercita una fra le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

3. Nei mercati già esistenti i posti che si sono resi disponibili dovranno essere messi a bando con una riserva degli stessi non inferiore al 30% per gli imprenditori agricoli ovvero chi esercita una fra le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
4. E' consentita, a seguito di apposito bando pubblico, l'installazione di distributori automatici di acqua potabile, previa delibera della Giunta comunale di indirizzo e individuazione di idonee aree pubbliche.

Articolo 20 - Criteri assegnazione posteggi liberi

1. Ai fini del presente articolo si considera libero e quindi non occupato il posteggio ove l'operatore titolare non si sia presentato nell'orario di inizio attività stabilito per il mercato.
2. Nei mercati in cui sono presenti posteggi liberi vengono assegnati dalla Polizia Locale durante la procedura di spunta ferma restando la stessa tipologia merceologica con pagamento della tassa occupazione suolo pubblico relativamente al giorno di assegnazione entro e non oltre 7 giorni, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su area pubblica secondo il criterio di priorità del più alto numero di presenze nel mercato e tenendo conto dell'appartenenza dello "spuntista" al settore merceologico per il quale era stato precedentemente assegnato il posteggio.
3. I posteggi liberi vengono assegnati prioritariamente alle produzioni regionali, con priorità ai prodotti dell'agroalimentare, e di seguito alle produzioni di artigianato tipico e tradizionale, alle produzioni di carattere prettamente stagionale, e, in ultima analisi, a produzioni regionali la cui tipologia è assente dal mercato.
4. L'assegnazione dei posteggi disponibili ha validità giornaliera.
5. A parità di numero di presenze effettive nel mercato si tiene conto, ai fini della priorità, dell'ordine cronologico di arrivo al mercato e, a parità anche di questo, dell'anzianità professionale determinata in riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione o presentazione DUAAP/DUA, salva nel subingresso la data di rilascio dell'autorizzazione originaria o DUAAP/DUA.
6. La Polizia Locale cura la registrazione in apposito elenco delle presenze per i singoli mercati provvedendo alla trasmissione dei dati a richiesta del settore competente.
7. L'operatore spuntista dovrà presentarsi con documento di identità, autorizzazione per il commercio su area pubblica in originale o DUAAP/DUA con ricevuta, documentazione che riporti gli estremi dell'assunzione, se dipendente, e permesso di soggiorno, se cittadino extracomunitario. Lo spuntista deve dichiarare per quale settore merceologico (uno solo) intende partecipare al mercato.
8. Non verranno conteggiate le presenze di spuntisti che si presentino al mercato senza merci e attrezzature.
9. Il 30% dei posteggi liberi sono assegnati agli imprenditori agricoli ovvero chi esercita una fra le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. In assenza di imprenditori agricoli sono assegnati agli altri operatori di cui al comma 1 e in caso di assenza anche di questi possono essere assegnati agli operatori delle altre categorie di "spuntisti" del settore alimentare o non alimentare con priorità per il settore alimentare.
10. Per l'assegnazione provvisoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione si applica il criterio del maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio.
11. A parità di presenze si calcola l'anzianità dell'esercizio dell'impresa comprovata dalla durata dell'iscrizione quale impresa attiva nel Registro Imprese, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio.
12. Sono confermate le graduatorie esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento.
13. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante o dei singoli soci. In entrambi i casi è ammessa la partecipazione di collaboratori familiari o di dipendenti.
14. Agli operatori partecipanti alla spunta a cui non è stato possibile assegnare un posteggio verrà comunque conteggiata la relativa presenza dagli addetti della Polizia Locale.
15. L'assenza ingiustificata in un anno solare alle operazioni di spunta determina l'esclusione dalla graduatoria.

16. L'assegnazione dei posteggi, occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata prioritariamente rispettando la destinazione merceologica del posteggio.

17. Non sarà riconosciuta alcuna presenza all'operatore che abbia ottenuto in assegnazione temporanea un posteggio e che rinunci senza valido motivo ad esercitarvi l'attività di vendita.

18. La mancata presentazione della ricevuta di versamento dei tributi dovuti per il posteggio occasionalmente assegnato, entro la giornata di mercato, determina la perdita del diritto all'assegnazione del posteggio.

19. Nel caso in cui, successivamente alle operazioni di assegnazione dei posteggi vacanti, venga rilevata la presenza sul posteggio di un soggetto diverso rispetto all'assegnatario, l'esercizio dell'attività deve considerarsi illegittimo e l'operatore sarà sanzionato ai sensi della normativa vigente.

20. L'operatore non ancora inserito nella graduatoria dei non titolari, può chiederne l'inserimento e frequentare il mercato a cui è interessato.

21. Il competente ufficio della Polizia Locale provvederà, annualmente all'aggiornamento della graduatoria dei frequentatori dei mercati.

Articolo 21 - Miglioria e scambio

In caso di concomitanza tra domande di cambio posteggio e domande di nuova assegnazione, prevale la domanda di cambio di posteggio.

Lo scambio di posti fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi, a seguito di presentazione di un'apposita istanza sottoscritta da entrambi gli operatori interessati. Successivamente si provvederà all'annotazione della variazione del posteggio sulle concessioni, previa verifica della regolarità dei pagamenti dovuti.

Gli operatori interessati ad effettuare una miglioria dovranno rivolgere domanda scritta al Comune. Per spostamenti verso posteggi da assegnare, si applica quanto previsto dal precedente art. 14. Non possono essere previsti spostamenti verso posteggi di cui non sia prevista l'assegnazione.

Articolo 22 - Gestione presenza e assenze dei concessionari di posteggio

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al successivo articolo, non si considerano:

- le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, purché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato;
- le assenze maturate nel mercato infrasettimanale il cui svolgimento dovesse coincidere con una giornata festiva, compresa la festività del Patrono.

E' invece considerata assenza a tutti gli effetti la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato.

I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e lutti non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, purché siano debitamente giustificati entro il 15° giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo.

Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma precedente, l'assenza si considera giustificata unicamente dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente.

Articolo 23 - Gestione del registro delle presenze maturate

Presso i competenti Uffici Comunali sono tenuti a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:

- la planimetria del mercato con l'indicazione numerata dei posteggi e delle rispettive dimensioni;
- l'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa ed alla data di assegnazione;
- le graduatorie dei titolari di posteggio;

-le graduatorie dei non assegnatari di posteggio; a:

Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sul mercato, è necessaria la presenza dell'operatore (nel caso di società del legale rappresentante o di un socio), oppure di dipendenti e/o di collaboratori familiari, in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale su cui imputare le presenze.

Articolo 24 - Subingresso e reintestazione

1. Il trasferimento per atto tra vivi è consentito tra parenti e affini entro il quarto grado. 2. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge, deve darne comunicazione entro tre mesi dall'avvenuto subingresso, ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni di posteggio annesse.

Il trasferimento per atto tra vivi deve essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata registrata, autenticata da notaio. Il subentrante è tenuto ad inviare specifica pratica al Settore competente attraverso il portale regionale SUAPE entro 60 giorni dalla stipula dell'atto. In caso di trasferimento di azienda il subentrante deve continuare ad esercitare l'attività nel medesimo settore.

2. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali, deve presentare la DUA entro tre mesi dal decesso del titolare, ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, anche in assenza dei requisiti di cui alle normative vigenti (requisiti morali e professionali), pena la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni di posteggio annesse.

3. In caso di presenza di più eredi, il subentrante dovrà allegare una dichiarazione firmata in cui ciascuno degli altri eredi rinuncia espressamente al subentro nell'attività del deceduto.

4. La cessione o gestione dell'azienda a terzi in difformità a quanto stabilito dal presente articolo determina la decadenza della DUA e della concessione di posteggio.

5. In caso di subingresso le presenze maturate nel mercato riferite allo stesso settore merceologico si trasmettono dal precedente titolare al subentrante.

6. Il subentrante prima del subingresso è tenuto ad accertare che non sia intervenuta la decadenza del posteggio che intende acquisire e l'assenza di morosità sul pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, tramite verifica presso gli uffici del settore competente.

7. Non può essere ceduta l'attività in caso di morosità del cedente nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Il procedimento di subingresso potrà essere istruito qualora il subentrante accetti di accollarsi il debito del cedente e lo estingua prima della reintestazione del titolo autorizzativo/concessorio/DUAAP/DUA. Anche i subentranti già concessionari di posteggio devono essere in regola con i pagamenti relativi a concessioni attuali o passate. In caso di morosità, le stesse devono essere estinte prima della reintestazione del titolo autorizzativo/concessorio/DUAAP/DUA.

8. In caso di decadenza accertata dopo la stipula dell'atto di subingresso, l'ufficio competente provvederà a dichiarare la decadenza della titolarità del posteggio, notificandola al cedente e al subentrante e il posteggio rientrerà nella disponibilità del Comune.

9. Il trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda sono consentiti a condizione che il subentrante dimostri di possedere, al momento dell'acquisto, i requisiti morali e professionali (in caso di prodotti alimentari) previsti dalla normativa vigente.

10. Il posteggio assegnato agli imprenditori agricoli può essere trasferito solo nel caso in cui il produttore trasferisca l'intera azienda agricola ad altro imprenditore agricolo.

Articolo 25 – Decadenza

1. Le autorizzazioni e le concessioni di cui all'art. 2 delle presenti direttive, decadono, vengono revocate e sospese secondo le modalità previste dalla Legge.

E' disposta la decadenza dell'Autorizzazione o della DUA qualora l'Ufficio competente accerti il verificarsi di una delle seguenti cause:

- a) il superamento del numero massimo di assenze come previsto dal presente Regolamento;
- b) la perdita dei requisiti di cui alle normative vigenti (requisiti morali, professionali e antimafia);
- c) la vendita di prodotti non rientranti nella tipologia autorizzata;
- d) morosità per tassa di occupazione suolo pubblico per numero 6 mensilità;
- e) la cessione non autorizzata, anche parziale, del posteggio ad altri o sostituzione di persona nel godimento del posteggio;
- f) motivi di pubblico interesse o pubblica utilità, fermo restando in tal caso il diritto dell'operatore all'assegnazione di altro posteggio, anche in differente area o mercato;
- g) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a un anno, ovvero non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori, complessivamente, a tre mesi in ciascun anno solare, ovvero non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili nel corso dei tre mesi (pari convenzionalmente a n. 14 (quattordici) giornate nei mercati settimanali), fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio, assistenza ai familiari con handicap gravi, debitamente documentati, entro 30 gg dal verificarsi dell'assenza;

2. Lo stesso Ufficio competente provvede all'invio di una comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, nella quale, oltre all'indicazione dettagliata della causa di decadenza, viene attribuito all'operatore un periodo di 30 (trenta) giorni, a partire dal ricevimento della comunicazione, per la presentazione di osservazioni e controdeduzioni.

3. Trascorso tale termine l'Ufficio comunica all'operatore il provvedimento di decadenza.

Eventuali presenze nel mercato successivamente alla data di decadenza saranno soggette in ogni caso al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.

4. Per il commercio abusivo su aree pubbliche è ordinata dalla Polizia Locale con lo stesso verbale di violazione la sospensione immediata dell'attività di vendita con la confisca delle attrezzature e delle merci, ai sensi dell'articolo 17 comma 4 L.R. 5/2006.

5. Ove sia accertata la morosità nei pagamenti del suolo pubblico oggetto di concessione, se l'interessato, ricevuto l'avvio del procedimento di decadenza, non provveda entro e non oltre i successivi 30 giorni al pagamento integrale delle morosità accertate, è disposta la decadenza della concessione del posteggio e della DUA fatta sempre salva la riscossione coattiva dei pagamenti non effettuati.

6. In particolari situazioni di comprovate necessità economiche, per una sola volta, l'operatore moroso potrà richiedere la rateizzazione del debito al concessionario. La rateizzazione potrà essere accordata dal concessionario esclusivamente in base ad un piano di rientro che dovrà essere comunicato dall'operatore e dal concessionario al settore competente entro 30 giorni dalla notifica dell'avvio del procedimento per la decadenza. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, si procederà alla decadenza dell'autorizzazione, senza necessità di previo avviso.

7. I posteggi divenuti disponibili a seguito decadenza vengono riassegnati mediante predisposizione di bando pubblico o scorrimento della graduatoria, se ancora vigente.

8. Il concessionario incaricato per la riscossione fornisce trimestralmente i dati relativi alle morosità dei pagamenti all'Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni commerciali, per avviare la procedura di decadenza delle autorizzazioni/DUAAP/DUA e dei posteggi.

Articolo 26 - Prescrizioni

1. Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore o la specializzazione merceologica cui è destinato. E' vietato esercitarvi il commercio di generi diversi da quelli ammessi e per i quali risulta istituito in base alla regolamentazione del Comune.
2. La concessione del posteggio può essere ceduta esclusivamente con l'azienda commerciale. E' vietato lo spostamento e lo scambio di posteggi di vendita se non con le modalità previste nel presente Regolamento.
3. E' fatto obbligo all'operatore di lasciare l'area utilizzata libera da ogni tipo di rifiuto prodotto. I rifiuti devono essere differenziati e depositati negli appositi contenitori messi a disposizione dal comune.
4. E' rigorosamente vietato danneggiare le siepi, gli alberi, i muri, infiggere chiodi o altro materiale, strappare rami, foglie, calpestare le aiuole o il tappeto erboso, sporcare o imbrattare il suolo.
5. E' assolutamente vietata la rimozione di qualsiasi elemento architettonico e di arredo urbano. In particolare, per il montaggio delle strutture, è proibito conficcare sul suolo chiodi, picchetti, viti con tasselli, nonché utilizzare, per i mezzi e per le strutture espositive, stabilizzatori, ancoraggi o sostegni di qualsiasi genere che possano usurare o danneggiare la superficie della pavimentazione, gli alberi e le recinzioni attigue all'area mercatale. Sono altresì vietate applicazioni di pellicole, vernici o resine nonché versamento di olii derivanti dalla sosta dei furgoni negli spazi di sosta od altro che possa danneggiare la superficie della pavimentazione.
6. I titolari dei posteggi sono responsabili dei danni arrecati al suolo occupato e alle aree prospicienti e retrostanti il loro banco di vendita.
7. E' vietato importunare il pubblico con grida moleste, rumori ed esercitare la vendita con altoparlanti di qualsiasi specie e/o con insistenti offerte di merci; la vendita di musicassette, dischi, CD e similari, potrà essere effettuata con l'uso di apparecchiature acustiche, sempre che il volume sia minimo, da concordare con il personale di vigilanza, e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi ed ai residenti nella zona.
8. E' vietato l'utilizzo di generatori di corrente elettrica a motore, con esclusione di quelli incorporati nei mezzi attrezzati adibiti alla vendita di generi alimentari.
9. Non possono essere detenute bombole di gas GPL in utilizzo o deposito superiore complessivamente a 75 (settantacinque) Kg; non è consentito detenere bombole, anche se vuote, se non collegate agli impianti.
10. I cartellini indicanti i prezzi delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico e devono contenere tutte le indicazioni previste dalle norme vigenti.
11. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i documentati casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti.
12. Ai concessionari è fatto obbligo:
 - a. di fornire ai funzionari ed agli agenti di vigilanza le notizie che vengono richieste inerenti all'attività svolta nei mercati;
 - b. osservare, oltre le norme di legge vigenti in materia, anche quelle di cui al presente Regolamento, nonché le disposizioni dei Regolamenti di Polizia Urbana e di Igiene, le ordinanze Sindacali e dirigenziali e le disposizioni impartite dall'Ufficio competente e dal personale di vigilanza.

Articolo 27 - Dimensioni, forma e delimitazione dei posteggi

I posteggi di ciascun settore merceologico sono delimitati da strisce e numerati. Le dimensioni, per i posteggi esistenti, restano quelle già precedentemente autorizzate. In caso di istituzione di nuovi posteggi o ridimensionamento di quelli già esistenti, la superficie è stabilita da un minimo di mq 36 a un max di mq 48.

Articolo 28 - Attrezzature e veicoli

Il banco vendita e le relative merci devono essere contenute entro lo spazio assegnato, come individuato dalle apposite linee di demarcazione.

Le merci devono essere esposte all'altezza minima di cm 50. Le eventuali tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad un'altezza dal suolo tale che il bordo inferiore della medesima non risulti inferiore a mt 2.

Ai soli venditori di calzature, casalinghi, piante e fiori, ferramenta, macchine agricole e oggetti comunque ingombranti è consentita l'esposizione a terra della merce, sempre all'interno dell'area assegnata.

E' permesso appendere lungo il bordo esterno della copertura capi d'abbigliamento o altra merce, purché ciò non costituisca pericolo e non ostacoli il normale transito del pubblico.

Tutti i venditori devono osservare l'allineamento dei banchi di vendita sulla parte frontale. Tale disposizione deve essere osservata anche da coloro che effettuano la vendita con automezzo.

E' fatto divieto, nelle ore riservate alla vendita, di tenere nelle corsie pedonali carrelli o altro con esposizione di merce che possa ostacolare il normale transito al pubblico.

E' fatto obbligo agli operatori commerciali che effettuino la vendita mediante autoveicoli di tenere i propri mezzi entro lo spazio assegnato.

Articolo 29 - Requisiti igienico-sanitari

L'esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari, devono essere effettuati nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che questi siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche. Tali modalità ed attrezzature devono essere conformi alle norme vigenti; la verifica spetta alla competente Azienda Sanitaria, a seguito della notifica igienico-sanitaria di cui all'art. 6 del Regolamento CE n° 852/2004.

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, quali i surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste d'allacciamento alla rete elettrica, salvo che non si utilizzino veicoli o altri mezzi in possesso delle caratteristiche prescritte dalle norme vigenti.

L'operatore ha l'obbligo di garantire la massima protezione della merce, al fine di evitare danni o contaminazioni degli alimenti; particolari protezioni dovranno essere usate da chi commercia animali vivi.

La somministrazione di alimenti e bevande è subordinata al possesso dell'abilitazione professionale prevista dalla L.R. n° 5/2006 per tale attività.

E' vietata la somministrazione di bevande superalcoliche di qualsiasi genere nelle aree pubbliche.

Articolo 30 - Norme comportamentali

Gli esercenti l'attività commerciale su aree pubbliche devono:

- esercitare la loro attività senza arrecare danni o fastidi agli altri esercenti;
- tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza e degli altri operatori;
- rispettare tutte le disposizioni impartite dagli agenti di polizia e dagli incaricati del Comune;
- adempire a tutte le disposizioni di carattere igienico-sanitarie e amministrative;
- curare la pulizia del posteggio e delle attrezzature impiegate.

Gli esercenti l'attività commerciale su aree pubbliche devono avere cura di non danneggiare le piante, la pavimentazione e l'arredo urbano del posto loro assegnato. I contravventori, oltre alle misure disciplinari, dovranno risarcire i danni derivanti dagli atti compiuti.

E' fatto divieto di usare qualsiasi tipo d'apparecchio per l'amplificazione e la diffusione di suoni nonché attirare l'attenzione con cenni, avvisi o modi di fare insistenti, petulanti o molesti.

I venditori di materiale audio (cd, musicassette, etc.) per lo svolgimento delle loro attività, devono tenere il volume sonoro delle apparecchiature in modo tale da non disturbare eventuali altri operatori ovvero il pubblico.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 31 - Prescrizioni specifiche

1. Durante lo svolgimento dell'attività e al termine della giornata lavorativa il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e rifiuti.
2. I prodotti esposti sui banchi per la vendita al dettaglio, ovunque collocati, devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di cartelli e altre modalità idonee allo scopo.
3. L'esercizio dell'attività del commercio per i prodotti alimentari è soggetto al rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.
4. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi per la diffusione di musica sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi, ai clienti e ai residenti.
5. E' fatto obbligo per ogni singolo operatore di tenere esposta in modo ben visibile l'autorizzazione o DUAAP/DUA e concessione del posteggio.
6. Nei posteggi posizionati su area pavimentata l'operatore è tenuto a stendere sotto il proprio veicolo teli ignifughi e pannelli assorbenti atti a proteggere il suolo da perdite di grasso o carburante. Uguale protezione deve essere predisposta ogni qualvolta si utilizzino generatori di corrente o altre attrezzature (griglie, friggitrici, etc.) da cui possano colare liquidi o sostanze potenzialmente dannose per l'integrità della pavimentazione.
7. In caso di utilizzo di generatore di corrente o gruppo elettrogeno, esso dovrà possedere tutte le certificazioni di sicurezza e dovrà essere posizionato e utilizzato in condizioni di assoluta sicurezza.
8. L'utilizzo del generatore dovrà essere immediatamente sospeso qualora la Polizia Locale ravvisi disturbo, intralcio o pericolo per la sicurezza e/o la salute pubblica.
9. Ciascun titolare deve rispettare le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione incendi. In particolare devono essere rispettate le prescrizioni di cui alla circolare del Ministero dell'interno - dipartimento dei Vigili del Fuoco - prot. n. 3794 del 12.3.2014, relativa alle indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi.

Articolo 32 - Assenze

1. E' consentito effettuare nel corso dell'anno solare un numero di assenze non superiore ai tre mesi, pari convenzionalmente a n. 14 (quattordici) giornate nei mercati settimanali e a n. 80 giornate nei mercati giornalieri.
2. Ne consegue la decadenza della concessione del posteggio per l'operatore che si assenti senza giustificato motivo per n. 15 (quindici) giornate nei mercati settimanali e n. 81 (ottantuno) giornate nei mercati giornalieri. Il posteggio rientrato nella disponibilità del Comune verrà assegnato ad altro nuovo operatore, a seguito di Bando pubblico o scorrimento graduatoria, se ancora vigente.
3. Il calcolo delle assenze si applica al titolare dello stallo, che sia l'assegnatario originario o che eserciti in virtù di un affitto d'azienda.
4. In caso di subingresso il subentrante è tenuto al rispetto del numero massimo di assenze relativamente alla frazione di anno di titolarità, calcolato dal giorno del rilascio della ricevuta automatica della DUAAP/DUA.
5. Sarà considerato assente a tutti gli effetti l'operatore che occupi abusivamente uno stallo diverso da quello assegnatogli, che giunga al mercato dopo l'orario previsto per il posizionamento o che si allontani dal mercato prima dell'orario di chiusura.
6. Sono fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio, come previsto dall'articolo 17 comma 2 lettera E) della L.R. n. 5/2006 e dal D. Lgs. n. 114/1998.

7. In caso di decesso di coniuge o di parente e affine entro il 2° grado (genitori, figli, nonni, nipoti figli di figli, fratelli, suoceri, generi, nuore, cognati) si considera giustificata l'assenza verificatasi nel giorno del decesso e nei tre giorni successivi, con presentazione del certificato di morte entro 10 giorni.
8. Sono, altresì, giustificabili con apposita documentazione le assenze per il servizio presso i seggi elettorali e la testimonianza in tribunale.
9. La documentazione giustificativa per le assenze dovrà essere tempestivamente trasmessa per raccomandata A/R, e-mail, PEC o presentazione a mano presso l'Ufficio Attività Produttive, improrogabilmente entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi del primo giorno di assenza. In caso di trasmissione con raccomandata fa fede il timbro postale di spedizione.
10. I certificati medici devono indicare con precisione l'inizio e la fine del periodo di assenza.
11. I certificati redatti da medici o strutture operanti fuori dal territorio italiano e dell'Unione europea, se redatti in lingua straniera, dovranno essere tradotti e legalizzati a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante nel territorio estero e dovranno essere trasmessi all' Ufficio Attività Produttive entro il termine di 30 (trenta) giorni con le modalità sopra elencate.
12. Il certificato medico giustifica tutte le assenze dai mercati per il periodo indicato dallo stesso certificato.
13. L'operatore che voglia anticipare il rientro dal periodo di malattia senza incorrere in sanzioni è tenuto a presentare all'Ufficio Attività Produttive, almeno 24 ore prima e con le modalità previste dal presente articolo il certificato medico che attesta l'abilità al lavoro. Il predetto certificato può anche essere consegnato direttamente agli agenti della Polizia Locale il giorno di rientro al mercato. La giustificazione presentata in ritardo può essere accolta solo per gravi e giustificati motivi, quali ricoveri ospedalieri o simili.

Articolo 33 - Norme igienico sanitarie e di sicurezza

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. L'esercizio dell'attività, sia mediante l'uso di auto-negozi che di banchi o altra tipologia di attrezzature, che utilizzino GPL o altra fonte energetiche per alimentare apparecchi di cottura di preparazione culinaria o di riscaldamento dei cibi dovrà essere conforme a quanto indicato nell'allegato A alla Circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento dei Vigili del Fuoco n° 0003794 del 12 Marzo 2014.

Articolo 34 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base del Regolamento comunale T.O.S.A.P. vigente.

In caso di mancato pagamento, l'Ufficio competente provvederà all'avvio del procedimento di revoca della concessione di posteggio, assegnando un termine di 30 gg. dalla notifica dello stesso per effettuare il pagamento. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione di posteggio si intenderà automaticamente decaduta.

L'operatore commerciale può porre in vendita esclusivamente i prodotti indicati nell'atto di concessione, nel rispetto della categoria merceologica prevista per il posteggio concesso, nel rispetto delle disposizioni igienico –sanitarie e di sicurezza.

E' fatto divieto gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui d'ogni genere. L'operatore dovrà raccogliere i rifiuti prodotti durante l'attività entro gli appositi contenitori o sacchetti, al fine di evitarne la dispersione nell'ambiente circostante.

Tutte le attrezzature collocate dagli operatori di ogni tipo, devono essere rimosse dalle aree al termine dello svolgimento dell'attività. Entro un'ora dalla chiusura delle operazioni di vendita, l'operatore ha l'obbligo di lasciare l'area libera e pulita da ingombri e rifiuti.

L'esercente deve esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, i seguenti documenti:

- atto abilitativo per la vendita sulle aree pubbliche;
- atto di concessione del posteggio;
- ricevuta di pagamento della TOSAP.

Articolo 35 - Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni di legge vigenti sono punite in base alle sanzioni previste dalla legge stessa. In particolare:

- le violazioni alle disposizioni della Legge Regionale n° 5/2006 sono punite con le sanzioni previste dagli artt. 17 e 18 della stessa norma;
- le violazioni in materia igienico-sanitaria sono punite con le sanzioni previste dal D.Lgs. n° 193/2007;
- le violazioni alle disposizioni in materia di pubblica sicurezza e polizia amministrativa sono punite con le sanzioni di cui al titolo I, capo IV del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento, che non costituiscano violazione delle norme di Legge, è punito con la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento comporta la decadenza dalla concessione del posteggio.

Articolo 36 - Norma di rinvio

- 1) Le norme contenute nel presente Regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale;
- 2) I riferimenti del presente regolamento a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono estesi alle successive modifiche ed integrazione delle stesse;
- 3) Il presente Regolamento costituisce modifica e integrazione agli atti regolamentari vigenti per tutto quanto in contrasto con precedenti disposizioni.
- 4) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente, ai regolamenti vigenti, alle norme sul diritto di accesso agli atti ed alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione e alle norme sulla tutela della privacy.

Articolo 37 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento è pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio, una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello ultimo di pubblicazione.